

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Indagine di mercato propedeutica all'espletamento della Procedura Negoziata art.36 c.2 lett.b del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione del seguente Servizio di Architettura e Ingegneria: Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di "Messa in Sicurezza del campanile e della copertura della Sacrestia e della Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano.\_ CUP.D83G18000220006 – CIG.Z852596D85".  
Scadenza: 20/11/2018

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso la procedura di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue.

1. Tra i requisiti di minimi di capacità tecnica si richiede di:
  - Progettazioni (definitive/esecutive) regolarmente approvate dagli Enti Affidatari, espletate negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, appartenenti alla categoria E.22, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016, per un importo globale (anche cumulativo) pari ad almeno quello presunto dei lavori cui si riferisce la prestazione in oggetto (€ 100.000,00) – Non saranno considerate le progettazioni preliminari e le prestazioni espletate come coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza;
  - direzione lavori concluse, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, appartenenti alla categoria E.22, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016, per un importo globale (anche cumulativo) pari ad almeno quello presunto dei lavori cui si riferisce la prestazione in oggetto (€ 100.000,00) – Non saranno considerate le prestazioni svolte con mansioni di direttore operativo e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Tale richiesta appare fortemente limitativa del favor participationis, risultando addirittura più restrittiva di quanto previsto dalla norma per gli incarichi di importo superiore ai 100 mila euro, in quanto prevede l'avvenuto espletamento di incarichi professionali identici a quello oggetto dell'avviso.

A tal proposito vale la pena ricordare che per i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) previsti dalle Linee Guida n. 1 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018 (par. IV punto 2.2.2.2 e seguenti) "(...) le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 nonché dall'allegato XVII, relativamente all'importo del fatturato globale e specifico per l'affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il "Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

per le imprese di nuova costituzione". Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse". Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.

E ancora il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14/12/2017 sottolinea che "la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010). Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento".

Anche la limitazione agli ultimi 5 anni appare quanto mai restrittiva, posto che per gli incarichi di importo superiore ai 100 mila euro viene valutato un arco di tempo ben più ampio, pari a 10 anni.

Alla luce di quanto riportato si chiede di volersi attenere rigorosamente alle prescrizioni di cui alle vigenti Linee Guida ANAC, limitandosi a richiedere requisiti proporzionati all'entità del servizio che non siano più restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente.

2. Il servizio in questione, essendo al di sotto della soglia dei 40 mila euro, verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. Al punto I "Procedura di preselezione e di gara" viene detto che il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà a estrarre un numero di concorrenti pari a 9. L'Ordine scrivente è unitariamente concorde nel ritenere che codesta spett. Le Stazione Appaltante, nell'intento di ricercare la figura professionale più adatta al ruolo da ricoprire, abbia agito nel rispetto della normativa vigente in quanto la selezione di un numero di candidati superiore a 5 (se presenti) per il successivo invito alla procedura negoziata rientra tra le facoltà della S.A. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016. Allo stesso modo la possibilità di prevedere o meno il ricorso all'esclusione automatica dell'offerta, applicabile solamente in presenza di un numero maggiore e/o uguale a 10 offerte, rientra tra le facoltà della S.A. ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia nel ritenere corretto l'operato della S.A. non si può non rilevare la criticità insita in tale previsione. È infatti noto che il ricorso alla procedura di aggiudicazione con il prezzo più basso *tout court* ha, nel tempo, indotto il mercato a presentare offerte con ribassi sempre più elevati che portano con sé il rischio intrinseco di servizi non all'altezza della qualità richiesta

**CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI**

per lo svolgimento del servizio stesso e obbligano la S.A. ad una valutazione assai attenta e accurata dell'offerta presentata, proprio al fine di escludere l'eventuale anomalia. A tal proposito si ricorda a codesta spett. le Amministrazione la pubblicazione delle Linee Guida OIC sulle offerte anormalmente basse scaricabili dal link [http://www.ingegnerica.net/sites/default/files/OIC\\_Anomalia\\_Offerta\\_Linee%20Guida.pdf](http://www.ingegnerica.net/sites/default/files/OIC_Anomalia_Offerta_Linee%20Guida.pdf).

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che gli Ordini Ingegneri della Sardegna, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, hanno istituito, tramite la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.